



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Prima)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 1292 del 2022, proposto da Lorenc Xhuvani, rappresentato e difeso dall'avvocato Silvia Carcereri De Prati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione, in persona del ministro *pro tempore*;

Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, non costituito in giudizio;

Ufficio VII UAT di Verona, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, non costituito in giudizio;

Liceo Statale "Carlo Montanari" di Verona, in persona del dirigente *pro tempore*, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia, anche con misura monocratica
della graduatoria GPS approvata in data 2 agosto 2022;

- nonché per l'accertamento del diritto del ricorrente a vedersi riconosciuti 24 punti per il possesso dei titoli di servizio relativi agli aa.ss. 2020/2021 e 2021/2022 e per il conseguente riconoscimento del maggior punteggio allo stesso spettante (pari a 73 punti);

- nonché per la condanna in forma specifica, ai sensi dell'art. 30, comma 2, cod. proc. amm., delle Amministrazioni intimate alla rettifica della Graduatoria GPS per la Provincia di Verona per la classe di concorso AJ 56 e, conseguentemente, al giusto collocamento nella stessa del ricorrente alla luce del punteggio corretto;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista la domanda - proposta ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm. - con cui si chiede una misura cautelare monocratica che disponga la sospensione dell'esecuzione dell'impugnata graduatoria, e il conseguente ordine alle amministrazioni intimate di provvedere al ripristino della corretta posizione in graduatoria del ricorrente ai fini dell'attribuzione delle supplenze;

Ritenuto che – considerato che la prima camera di consiglio utile per la trattazione della domanda è fissata alla data del 16 novembre 2022 – non sussiste quella situazione di estrema gravità e urgenza che ai sensi del richiamato articolo 56 cod. proc. amm. consente l'adozione di una misura cautelare in assenza del contraddittorio con le parti;

Vista altresì la domanda di autorizzazione alla notificazione del ricorso nei confronti dei controinteressati mediante pubblici proclami, istanza depositata contestualmente al ricorso e motivata con riferimento sia al numero rilevante dei destinatari, sia alla difficoltà di reperire i loro indirizzi di residenza;

Visti gli articoli 41, comma 4, e 49, comma 3, cod. proc. amm.;

Ritenuto di accogliere la domanda di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami, disponendo, in alternativa alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, la pubblicazione mediante l'inserimento del ricorso e del decreto nell'area tematica del sito istituzionale *web* del Ministero dell'Istruzione, di un avviso dal quale risulti:

- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
- il nome del ricorrente e l'indicazione delle amministrazioni intimate;
- gli estremi e l'oggetto degli atti impugnati;
- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito *www.giustizia-amministrativa.it* attraverso l'inserimento dell'anno e del numero di registro generale del ricorso;
- l'indicazione del numero della presente decisione, con la specificazione che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

Ritenuto opportuno acquisire dall'intimato Ufficio Scolastico Regionale una relazione di chiarimenti con particolare riferimento al reclamo che il ricorrente, tramite il proprio legale, ha presentato in data 2 settembre 2022 alla Direttrice Generale dell'USR del Veneto e al Dirigente dell'USR Veneto – Ufficio VII Ambito Territoriale di Verona (doc. 10 del ricorso), anche in relazione al decreto del Dirigente scolastico del Liceo Statale “Carlo Montanari”, concernente la rettifica del punteggio assegnato al ricorrente (doc. 11 del ricorso);

P.Q.M.

- 1) respinge la domanda di misura cautelare monocratica e fissa, per la trattazione collegiale, la camera di consiglio del 16 novembre 2022;
- 2) autorizza l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami come da motivazione;
- 3) assegna all'Ufficio Scolastico Provinciale il termine di 10 giorni – dalla comunicazione del presente decreto - per provvedere al deposito dei chiarimenti di cui in motivazione.

Questo decreto è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso il giorno 2 novembre 2022.

Il Presidente
Maddalena Filippi

IL SEGRETARIO